

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo»

del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo», depositata il
18 maggio 2010²;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 marzo 2011³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 18 maggio 2010 «Protezione contro il fumo passivo» è
valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 118c⁴ (nuovo) Protezione contro il fumo passivo

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione delle persone contro il
fumo passivo.

² È vietato fumare in tutti gli spazi chiusi adibiti a luogo di lavoro.

³ È di regola vietato fumare in tutti gli spazi chiusi accessibili al pubblico; la legge
stabilisce le eccezioni. Sono accessibili al pubblico in particolare gli spazi chiusi:

- a. delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione;
- b. degli edifici e dei veicoli dei trasporti pubblici;
- c. degli edifici adibiti all'istruzione, allo sport, alla cultura o al tempo libero;

¹ RS 101

² FF 2010 3654

³ FF 2011 2551

⁴ L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione federale quale
articolo 118a. Siccome nel frattempo gli articoli 118a (Medicina complementare) e 118b
(Ricerca sull'essere umano) sono entrati in vigore, rispettivamente, il 17 maggio 2009 e il
7 marzo 2010, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulla protezione contro
il fumo passivo viene assegnato il numero 118c.

- d. degli edifici del settore sanitario e sociale nonché di quelli adibiti all'esecuzione delle pene.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8⁵ (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'articolo 118c⁶ (Protezione contro il fumo passivo)

Al più tardi sei mesi dopo l'accettazione dell'articolo 118c⁷ da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni di esecuzione dell'articolo 118c⁸ capoversi 2 e 3; tali disposizioni si applicano fino all'entrata in vigore delle pertinenti leggi.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

⁵ La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare.

⁶ L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione federale quale articolo 118a. Siccome nel frattempo gli articoli 118a (Medicina complementare) e 118b (Ricerca sull'essere umano) sono entrati in vigore, rispettivamente, il 17 maggio 2009 e il 7 marzo 2010, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulla protezione contro il fumo passivo viene assegnato il numero 118c.

⁷ L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione federale quale articolo 118a. Siccome nel frattempo gli articoli 118a (Medicina complementare) e 118b (Ricerca sull'essere umano) sono entrati in vigore, rispettivamente, il 17 maggio 2009 e il 7 marzo 2010, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulla protezione contro il fumo passivo viene assegnato il numero 118c.

⁸ L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione federale quale articolo 118a. Siccome nel frattempo gli articoli 118a (Medicina complementare) e 118b (Ricerca sull'essere umano) sono entrati in vigore, rispettivamente, il 17 maggio 2009 e il 7 marzo 2010, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulla protezione contro il fumo passivo viene assegnato il numero 118c.